

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3208

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

—

Semplificazioni della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni

Presentato il 3 ottobre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, vennero dettate disposizioni, da valere per un triennio, che istituivano un regime opzionale di forfetizzazione nei confronti dei redditi degli esercenti arti e professioni, nonché degli esercenti imprese commerciali con volume di affari fino a 780 milioni di lire.

La disciplina, stante il suo carattere transitorio, intendeva costituire la premessa per una successiva normativa « a regime ». In altri termini si faceva affidamento sulle nuove disposizioni per acquisire in primo luogo recuperi di materia imponibile e di gettito sia nei confronti dei contribuenti ammessi alla forfetizzazione sia nei confronti degli altri, verso i quali avrebbe potuto svolgersi in modo più penetrante l'azione degli uffici, alleg-

gerita dai compiti divenuti insostenibili per la abnorme consistenza numerica della platea dei contribuenti. Da tale obiettivo non era però disgiunto quello di attribuire alla normativa una valenza sperimentale per « individuare gli orientamenti dei contribuenti ai quali l'opzione sulle forfetizzazioni si rivolge, con risultati che potranno essere importanti anche per la determinazione della disciplina che dovrà valere dopo il triennio ».

Come è noto, il regime di determinazione forfetaria introdotto con il decreto-legge n. 853 del 1984 è ancora vigente, essendo frattanto intervenuta una proroga che andrà a scadere il 31 dicembre del corrente anno.

Si impone quindi la necessità di apprestare una nuova disciplina della materia di cui sopra, anche perché in occasione della suddetta proroga del regime di determinazione forfetaria, è stata, ovviamente, disposta la sospensione dell'efficacia degli articoli 50, comma 7 (determinazione del reddito di lavoro autonomo), 79 (imprese minori) e 80 (particolari categorie di imprese minori) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per altro, uno dei punti più qualificanti del programma del Governo è quello di tendere verso la riduzione drastica delle aree di evasione e di elusione avvalendosi « di un più incisivo impiego di coefficienti, date le difficoltà oggettive e la inadeguatezza dei controlli » prevedendo anche la « eventuale introduzione di forme di contabilità semplificata per le imprese minori ». A ciò fa riscontro, da ultimo, l'impegno assunto dal Governo accettando la risoluzione n. 6-00052 approvata dalla Camera dei deputati il 21 luglio 1988, per la individuazione di nuovi criteri di determinazione dei redditi « da lavoro autonomo e da piccola impresa ».

Infine è da ricordare che nella relazione governativa al disegno di legge di cui all'atto Senato n. 923 - IX legislatura - che recava appunto le disposizioni per la determinazione forfetaria del reddito e

dell'IVA da parte degli esercenti arti e professioni e delle imprese con volume di affari non superiore a 780 milioni di lire, si ipotizzava che nel triennio in cui avrebbe dovuto operare tale disciplina, si sarebbe dovuto provvedere ad un adeguato potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso.

Le considerazioni sopra svolte convincono (realizzando gli intendimenti politici espressi nel programma di Governo) che è indispensabile predisporre una disciplina, non più transitoria, che consenta di determinare con l'ausilio di coefficienti i redditi di particolari categorie di contribuenti nonché l'imposta sul valore aggiunto da questi dovuta: si tratta di contribuenti il cui volume di affari non supera un determinato ammontare e la cui struttura organizzativa presenta aspetti di semplicità; a ciò deve aggiungersi la predisposizione di una normativa che, ferme mantenendo le disposizioni per la determinazione ordinaria del reddito, consenta tuttavia di alleggerire gli oneri documentali con semplificazioni che, senza perdere gli effetti della garanzia, eliminano però inutili oneri.

Le linee qualificanti del provvedimento in rassegna possono così sintetizzarsi:

I - determinazione forfetaria mediante applicazione di coefficienti - ed esclusa ogni deduzione specifica di oneri - del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti persone fisiche o società di persone che esercitano attività di impresa con ricavi annui non superiori a 36 milioni di lire ovvero che esercitano arti e professioni con compensi annui non superiori allo stesso ammontare;

II - determinazione nei modi ordinari del reddito con obblighi di tenuta di una contabilità semplificata per i contribuenti persone fisiche o società di persone che esercitano attività di impresa con ricavi annui non superiori a 300 milioni di lire;

III - affermazione del potere degli uffici di dar luogo anche ad accertamenti

induttivi sia per accertare i ricavi che i corrispettivi delle operazioni imponibili;

IV — previsione di coefficienti di riscontro (determinati sulla base di dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione ed acquisiti anche attraverso l'ausilio di enti, centri abilitati, associazioni di categoria etc.) distinti per settore di attività economica, tenuto conto delle caratteristiche e della localizzazione delle imprese; la presenza di scostamenti tra il reddito dichiarato dai contribuenti di cui al precedente punto II e quello determinato con la applicazione dei coefficienti di riscontro consente la rettifica delle dichiarazioni con determinazione induttiva del reddito;

V — previsione di coefficienti presuntivi di reddito ovvero di un sistema di determinazione presuntiva con l'ausilio di coefficienti obiettivi.

In conformità alle linee sopra descritte e tenendo conto dei dati e degli elementi concernenti il vigente sistema di determinazione forfetaria, il provvedimento dispone che se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta da parte degli esercenti arti e professioni o quello dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta da parte degli esercenti imprese (persone fisiche o società di persone) non supera 36 milioni di lire, il reddito è determinato con applicazione di coefficienti percentuali (articoli 1 e 3). Ne risultano delineate così due categorie di operatori « minimi » sia tra gli esercenti arti e professioni sia tra gli esercenti imprese commerciali: la delimitazione è data dall'ammontare annuo rispettivamente dei compensi e dei ricavi che è stato stabilito — per entrambe — in lire 36 milioni. La ragione di questa scelta è data dalla circostanza che a tale livello di compensi o di ricavi l'insieme dei dati disponibili mostra una sostanziale omogeneità di redditività per le singole categorie economiche interessate.

L'esigenza di inserire la proposta disciplina nell'ambito dei principi generali del testo unico delle imposte sui redditi

imponere di ricordare che nulla è innovato circa la nozione di compensi (ogni e qualsiasi remunerazione in denaro o in natura percepita nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili) e di ricavi (si considerano, in linea generale, ricavi quelli conseguiti nel periodo di imposta, i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazione, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate). Ciò giustifica la necessità che gli esercenti imprese minime con ricavi fino a 36 milioni di lire siano obbligati a tenere il registro dei corrispettivi, prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

I coefficienti di redditività sono stati stabiliti tenendo conto dei dati emergenti dalle elaborazioni effettuate che hanno consentito di inglobare in un unico parametro le deduzioni forfetarie e quelle specifiche attualmente previste dal vigente sistema di determinazione forfetaria. Va qui sottolineato che si tratta di coefficienti di redditività (esprimono cioè in percentuale la quota dei ricavi che costituisce reddito) e non di coefficienti forfetari di costi da portare in deduzione. Tali elaborazioni, assumendo come base le dichiarazioni presentate dai soggetti che si sono avvalsi delle precedenti modalità di determinazione forfetaria del reddito, hanno consentito di determinare, per ciascuna delle categorie economiche considerate, l'incidenza della deduzione dei costi riconosciuti in via forfetaria ed hanno consentito di valutare, sempre in termini di incidenza percentuale, l'ammontare degli altri costi (personale, quote di ammortamento, canoni di locazione, ecc.) che venivano riconosciuti in via analitica. Ciò ha permesso di inglobare in un unico parametro le deduzioni sia forfetarie che analitiche, traducendole in una percentuale di redditività unica per ciascuna

categoria che, applicata ai ricavi, consente di derivare direttamente la base imponibile del tributo.

Tale metodologia ha inoltre permesso di accorpate in macro-categorie omogenee le più analitiche suddivisioni operate al fine dell'applicazione del precedente regime di determinazione forfetaria, data la sostanziale irrilevanza delle differenze riscontrate all'interno delle singole macro-categorie.

Agli effetti delle imposte sui redditi il provvedimento prevede il mantenimento della categoria delle cosiddette imprese minori e qualifica tali quelle imprese esercitate da persone fisiche o da società di persone i cui ricavi, pur superando 36 milioni di lire annui, non eccedono 300 milioni di lire annui. Per questi soggetti è prevista la determinazione del reddito nei modi ordinari e non mediante applicazione di coefficienti forfetari; ma in ragione delle dimensioni modeste (dove la qualifica di imprese minori) sono stabiliti alcuni principi contabili peculiari e di semplificazione della relativa contabilità. In particolare all'articolo 2 del disegno di legge è stabilito che:

a) il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi che, per competenza, sono presi a base per la determinazione ordinaria di tale tipo di reddito;

b) per quanto riguarda gli accantonamenti, la modalità di tenuta della contabilità — che non richiede la redazione del bilancio — esclude la possibilità di effettuare quegli accantonamenti che richiedono tale documento ai fini dei controlli da eseguire;

c) quanto alle quote di ammortamento la relativa deducibilità si collega alla tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili che costituisce la scrittura contabile di riferimento per la identificazione dei beni strumentali;

d) in via generale tornano applicabili le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in tema di proventi non computabili nella determinazione del

reddito; di disciplina degli interessi passivi, degli oneri di utilità sociali, di spese relative a più esercizi e di altre disposizioni tra le quali deve essere ricordata quella dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; secondo cui le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi, pur non risultando dalle registrazioni e dalle annotazioni sui registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono tuttavia ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Ai principi sopra esposti, che il disegno di legge stabilisce per gli esercenti imprese con ricavi superiori a 36 milioni di lire ma non a 300 milioni di lire, consegue la affermazione che è stato accolto — per questa categoria — il cosiddetto principio di competenza, così come trova esplicita disciplina nell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, e che sul piano degli obblighi documentali questi contribuenti sono tenuti ad annotare nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i seguenti elementi:

a) i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

b) il valore delle rimanenze, indicando distintamente le quantità e i valori delle singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione.

L'utilizzo delle scritture tenute ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il loro « arricchimento » con le annotazioni sopra descritte (articolo 4) costituiscono un sicuro elemento di semplificazione ed un

alleggerimento di oneri che nulla toglie in punto di garanzia. Con decreto del Ministro delle finanze verranno fissati i criteri e le modalità di esecuzione delle predette annotazioni.

I regimi sopra descritti sono opzionali nel senso che gli esercenti arti o professioni possono scegliere il sistema di determinazione ordinaria del reddito e gli esercenti imprese con ricavi non superiori a 36 milioni di lire possono scegliere sia il regime di contabilità per le imprese con ricavi non superiori a 300 milioni di lire sia il regime ordinario di contabilità previsto per le imprese con ricavi superiori a questo ammontare. Infine le imprese con ricavi superiori a 36 milioni di lire ma non a 300 milioni di lire possono scegliere il regime di contabilità ordinaria.

Una menzione a parte meritano le disposizioni contenute nell'articolo 6 relative alla determinazione forfetaria dell'IVA dovuta dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 36 milioni di lire. Il disegno di legge prevede che l'imposta dovuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili registrate nell'anno, le percentuali, proprie dell'attività, che vengono espressamente indicate.

Trattandosi di una disciplina non transitoria, essa trova logica collocazione nell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che nel passato aveva dettato discipline particolari per determinate categorie di contribuenti o per operatori con volume di affari di scarso valore.

Sono escluse dal punto di vista oggettivo, in quanto già sottoposte a discipline particolari, le attività di cui ai seguenti articoli del decreto del¹ Presidente della Repubblica n. 633: 34 (regime speciale per i produttori agricoli), 74 (concernente disposizioni relative al commercio di sale, tabacchi importati, fiammiferi ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo).

I soggetti con volume di affari non superiore a 36 milioni di lire annui calco-

lano quindi l'imposta dovuta direttamente su una base imponibile « forfetizzata », nel senso che l'imposta si applica, con le aliquote proprie delle operazioni imponibili effettuate, su una base imponibile stabilita mediante l'applicazione (sull'ammontare delle operazioni stesse afferenti l'attività o ciascuna delle attività esercitate e senza alcuna detrazione) di percentuali espressamente indicate. Tali percentuali tengono conto delle diversità, oggettivamente valutabili, delle varie situazioni dei settori economici, desunte dall'analisi delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con la metodologia già illustrata a proposito delle imposte sui redditi. Va per altro sottolineato che, a proposito delle percentuali di determinazione della base imponibile ai fini IVA, è stato possibile anche porre a raffronto l'IVA dedotta forfetariamente (integrata dalle consentite detrazioni analitiche) con quella che gli stessi operatori avrebbero dedotto se si fossero avvalsi del regime ordinario.

Le predette percentuali si applicano quindi non sull'intero volume di affari, ma sull'ammontare delle operazioni imponibili, escluse pertanto le operazioni esenti e quelle non imponibili. A quest'ultimo proposito va sottolineato che i contribuenti che applicano il particolare regime forfetario non possono, al fine di evitare effetti distorsivi a loro vantaggio, avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta prevista dai commi primo, lettera c), e secondo dell'articolo 8 e dal secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dall'articolo 68, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per i contribuenti che utilizzano il particolare sistema sono previste talune semplificazioni che consistono:

a) nell'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, le quali tuttavia devono essere numerate progressivamente e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

b) nell'esonero, solo se si tratta di esercenti imprese commerciali, dall'obbligo di emissione della fattura con conseguente obbligo di annotazione delle operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fermi restando gli obblighi di rilascio dello scontrino fiscale e di emissione della ricevuta fiscale e della bolla di accompagnamento.

L'esonero dall'obbligo, per l'esplicito riferimento all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contenuto nel comma 2, lettera a), dell'articolo 6 del disegno di legge, non comporta il divieto di emissione della fattura se richiesta dal cliente, anche per obbligo proprio.

A fronte della disciplina relativa al nuovo regime forfetario e che costituisce il regime « normale » per i contribuenti minimi è prevista la facoltà di opzione per il regime di determinazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'opzione va esercitata per tutte le attività svolte eccezion fatta, naturalmente, per quelle già rientranti in regimi particolari previsti dagli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — ed ha effetto fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

L'intendimento di avvalersi del regime ordinario va manifestato nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio della attività: in questa seconda ipotesi il volume di affari dichiarato in via presuntiva va ragguagliato ad anno agli effetti del cenato limite dei 36 milioni di lire di volume di affari annuo, per essere ammessi al regime forfetario.

Le disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 recano alcune rilevanti innovazioni in virtù delle quali sarà possibile realizzare effetti tangibili per un recupero di imponibili. Esse operano su due aspetti diversi e pur convergenti. Da un lato (articolo 7) viene prevista, con decreti del Presidente del Consiglio, la determinazione (ed ov-

viamente l'aggiornamento) di coefficienti di riscontro distinti per settore di attività economica, tenuto conto delle caratteristiche e della localizzazione delle imprese. Tali coefficienti, alla base dei quali stanno elementi e dati intrinseci all'impresa (quali appunto il rapporto tra acquisti, magazzino, vendite; il rapporto tra valore dei beni strumentali e beni prodotti ecc.) sono elaborati sulla base delle dichiarazioni e degli accertamenti e delle verifiche eseguite dagli uffici e dalla Guardia di finanza nonché sulla base di elementi che l'Amministrazione ha il potere di richiedere presso enti, associazioni di categoria ecc.. Essi costituiscono un termine di riscontro rispetto al reddito dichiarato dagli esercenti imprese con volume di affari non superiore a 300 milioni di lire che si avvalgono del regime previsto dall'articolo 2 del disegno di legge e cioè con determinazione nei modi ordinari del reddito ma con le semplificazioni contabili anche documentali previste in tale articolo e più sopra illustrate. Il riscontro postula quindi un raffronto che è operazione semplice, agevole e sollecita. Il decreto che determinerà i coefficienti di riscontro dovrà essere pubblicato entro il 31 marzo 1989 ed aggiornato, se ne sussistono le ragioni, negli anni successivi con decreto da pubblicarsi entro lo stesso mese. L'iter della attività amministrativa ne risulterà più breve e certamente assai più intenso nel numero dei raffronti espletabili. Ciò non toglie che a tale attività si riconnettano effetti estremamente penetranti. Infatti l'Amministrazione non solo potrà procedere all'accertamento induttivo dei ricavi, dei compensi e dei corrispettivi — in tal senso prevede l'articolo 8, comma 1 — sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più degli elementi riportati nel testo dello stesso articolo 8 (dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualità e retribuzione degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci: consumi di energia, di carburanti, di lubrificanti e simili; assicura-

zioni stipulate ecc.) nei confronti di coloro che si sono avvalsi dei regimi di determinazione forfetaria (analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17) ma potrà altresì procedere ad accertamenti induttivi (sia dei ricavi e dei corrispettivi nonché dei redditi) anche nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di contabilità semplificata. Proprio l'attribuzione all'Amministrazione del potere di procedere ad accertamenti induttivi sulla base di presunzioni desunte da specifici elementi rende opportuno prevedere che prima di procedere alla eventuale rettifica debbano essere richiesti al contribuente chiarimenti che egli è tenuto a dare entro 45 giorni dalla richiesta.

Nello stesso articolo 8 del disegno che qui si illustra è previsto altresì che possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicati nel comma 1 dello stesso articolo. Si tratta dello stesso potere di accertamento di cui all'articolo 38 del decreto n. 600 del 1973 che prevede l'utilizzo di elementi e circostanze di fatto certi, che facciano fondatamente attribuire al contribuente un reddito superiore a quello complessivo risultante dalla determinazione analitica, con un procedimento che la Corte costituzionale ha riconosciuto legittimo per la particolarità ed il rilievo che ha nella Costituzione l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi. Tale rilievo giustifica discipline differenziate, in materia di accertamento, rispetto a quella generale delle presunzioni, sempre che tali discipline siano idonee ad assicurare la reale rispondenza dell'accertamento tributario alla capacità contributiva del soggetto passivo di imposta.

L'ulteriore innovazione prevista dal disegno di legge è la esplicitazione secondo cui i coefficienti di riscontro ed i coefficienti presuntivi di reddito sono determinati sulla base degli elementi in possesso dell'Amministrazione (da ciò un più articolato utilizzo dei dati dell'Anagrafe tri-

butaria, del Centro informativo delle imposte dirette, del Servizio centrale degli ispettori tributari e degli uffici) e di quelli che l'Amministrazione acquisisce (formulando richieste per singole categorie di contribuenti) alle organizzazioni di categoria, ad enti ed istituti. La natura ed il carattere dei coefficienti richiede una base conoscitiva ampia, a formare la quale ben possono concorrere fonti esterne anche se la determinazione dei coefficienti stessi costituisce potere esclusivo e responsabile dell'Amministrazione. Per queste ragioni i dati e gli elementi utili ai fini della determinazione dei coefficienti saranno richiesti anche ai Centri abilitati al controllo della regolarità formale della documentazione contabile allegata alla dichiarazione, di cui è prevista la istituzione nell'articolo 10 del disegno di legge il quale delega appunto il Governo ad emanare le disposizioni occorrenti per la istituzione dei Centri abilitati al controllo della regolarità formale della documentazione contabile allegata alle dichiarazioni e della rispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili obbligatorie. Si tratta di una attività, di natura privata, esercitata ad ausilio del soggetto che la richieda e che consisterà nel controllo degli aspetti di regolarità formale estrinseci alle dichiarazioni stesse e quindi ben diverso dal controllo delle dichiarazioni, dalle verifiche e dagli accertamenti che sostanziano il potere dell'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni. Ai Centri parteciperanno le associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli ordini o collegi professionali che provvedono alla tenuta dei rispettivi albi nonché anche gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri (per gli iscritti in tali albi, se ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, viene previsto il divieto della partecipazione agli istituendi Centri per tre anni dalla cessazione del rapporto di impiego, analogamente a quanto è previsto dall'articolo 63 del decreto n. 600 del 1973). L'attività

dei Centri, in analogia a quanto avviene in altri Paesi della Comunità, costituirà un sostegno ed un ausilio (anche con effetti positivi sui comportamenti) per i contribuenti che intenderanno ricorrervi (è evidente che nulla è innovato al libero esercizio delle attività professionali in questo settore) e contemporaneamente realizzerà una partecipazione delle associazioni economiche di categoria e del mondo professionale. Come si è detto le disposizioni concernenti la istituzione dei Centri hanno natura di norme di delega e verranno attuate mediante decreti delegati da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge prevede altresì che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere adeguato il limite dei compensi, ricavi e volume di affari indicato in ragione di lire 36 milioni, fino ad un massimo di 96 milioni di lire (tale ammontare è stabilito in una cifra divisibile per dodici e cioè rapportabile - al pari delle altre già presenti nel sistema - a mese) sulla base dei dati e degli elementi rilevati dal sistema informativo del Ministero delle finanze. A ciò, è da aggiungere infine che entro il mese di marzo del 1992 il Ministero delle finanze dovrà effettuare una rilevazione dei dati relativi ai soggetti ed alle opzioni esercitate; alle qualità e quantità di basi imponibili emerse e delle relative imposte acquisite; nonché alle verifiche ed agli accertamenti eseguiti. Questi dati dovranno essere utilizzati per una compiuta e rigorosa analisi, anche comparativamente ai dati relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, degli effetti che l'applicazione della legge produrrà.

Il Ministro delle finanze sarà così posto in condizione di riferire al Consiglio

dei Ministri formulando le proposte più opportune per eventuali modifiche legislative.

* * *

Le disposizioni recate dal disegno di legge che si illustra, nel loro insieme, determinano un quadro di certezza e di semplificazioni contabili nelle fasce di contribuenti cosiddetti minori. Da esse deriverà certamente un minor onere (in termini di costi contabili) per i contribuenti ed un alleggerimento dell'azione amministrativa da dedicare ad accertamenti nei confronti di contribuenti con redditi di ben più importante rilevanza economica. Ciò non significa attenuazione dei poteri dell'Amministrazione, ma criteri e modi nuovi di esercizio di tali poteri - in coerenza con le linee che già avevano ispirato la legge 24 aprile 1980, n. 146. L'insieme delle misure adottate determinerà quindi anche un recupero di basi imponibili e di maggiori entrate dovuto da un lato al sistema di forfetizzazione adottato per i contribuenti con compensi, ricavi e volume di affari non superiore a 36 milioni di lire annui e dall'altro con l'adozione di criteri ordinari di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'IVA per i contribuenti che si collocano nelle fasce superiori, anche se è evidente che una valutazione del maggior gettito risulta assai difficile ed in ogni caso di larga approssimazione dipendendo da un complesso di comportamenti e di elementi e - per quanto riguarda l'imposta sul reddito - anche dal suo carattere personale e progressivo, al cui imponibile concorrono anche gli altri redditi del contribuente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 36 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi i seguenti coefficienti di redditività:

a) autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) per i compensi diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *b)*: 81 per cento;

b) artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori ed assimilati): 73 per cento;

c) medici: 77 per cento;

d) ostetriche, infermieri ed assimilati: 82 per cento;

e) avvocati, procuratori e patrocinatori legali: 75 per cento;

f) notai: 57 per cento;

g) commercialisti e fiscalisti: 75 per cento;

h) consulenti del lavoro, amministratori ed assimilati: 75 per cento;

i) ingegneri ed architetti: 76 per cento;

l) matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi ed assimilati: 81 per cento;

m) geometri, periti industriali, disegnatori ed assimilati: 79 per cento;

n) atleti, allenatori ed assimilati: 82 per cento;

o) agenti di borsa ed assimilati: 82 per cento;

p) agronomi, veterinari, periti agrari ed assimilati: 77 per cento;

q) altre attività professionali: 81 per cento.

Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della disposizione del presente comma ».

ART. 2.

1. Nei commi primo e settimo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole « settecentottanta milioni » sono sostituite con le parole « trecento milioni ».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57 conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66. »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. »;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 63, 65, 74 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75 e ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76. La disposizione del comma 1 dell'articolo 77 si applica ai soggetti tenuti alla redazione dell'inventario. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75. »;

f) i commi 6 e 9 sono abrogati.

ART. 3.

1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — (*Imprese minime*). —
1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta non hanno superato 36 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca: 34 per cento;

b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori:

1) alimentare: 36 per cento;

2) estrattivo e di trasformazione primaria: 43 per cento;

3) manifatturiero: 53 per cento;

c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso: 21 per cento;

d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto: 29 per cento;

e) imprese operanti negli altri settori di attività commerciale: 47 per cento;

f) imprese operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni: 45 per cento;

g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni: 64 per cento;

h) imprese operanti in altri settori di attività: 52 per cento.

2. Ai fini del presente articolo, i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato ».

ART. 4.

1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

b) il valore delle rimanenze, indicando distintamente le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono tenere il registro dei corrispettivi prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta.

ART. 5.

1. Ai fini delle imposte sul reddito i soggetti indicati negli articoli 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare:

a) per il regime di contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o per quello ordinario, se l'ammontare dei ricavi non supera 36 milioni di lire;

b) per il regime contabile ordinario, se l'ammontare dei ricavi supera 36 milioni di lire ma non supera 300 milioni di lire.

2. L'opzione deve essere esercitata con apposita dichiarazione da comunicare con raccomandata entro il 31 gennaio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze; dalla data di spedizione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime contabile per il quale è stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto anche per i successivi periodi di imposta salvo revoca da esercitare con le medesime modalità.

3. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta, il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

ART. 6.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. — (*Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi*). — 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 36 milioni di lire,

l'imposta dovuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attività esercitate:

- 1) Produzione di beni: 52 per cento;
- 2) Produzione di servizi: 71 per cento;
- 3) Commercio all'ingrosso: 13 per cento;
- 4) Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande: 16 per cento;
- 5) Commercio al minuto di tessuti, biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per l'abbigliamento: 41 per cento;
- 6) Commercio al minuto di altri beni: 32 per cento;
- 7) Commissionari con deposito: 15 per cento;
- 8) Commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito: altri servizi di imprese: 60 per cento;
- 9) Alberghi e altri complessi ricettivi: 74 per cento;
- 10) Somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante: 62 per cento;
- 11) Esercenti arti e professioni: 90 per cento.

Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno.

2. I contribuenti indicati nel comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute; gli esercenti imprese commerciali sono altresì esonerati a norma dell'articolo 22 dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 24, fermi restando gli obblighi di rilascio dello scontrino fiscale, della emis-

sione della ricevuta fiscale e della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 36 milioni di lire è superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del presente decreto.

6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera *c)*, e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8-bis e 9 e all'articolo 68, lettera *a)*.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio della attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio ».

ART. 7.

1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 2 della presente legge, sono determinati coefficienti di riscontro degli

elementi positivi e negativi di reddito. I coefficienti distinti per settore e tipologia dell'attività economica nonché per caratteristiche e localizzazione delle imprese, tenendo conto anche del valore dei beni strumentali impiegati, del numero, qualità e retribuzione degli addetti, degli acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci e delle utenze di servizi, sono determinati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché degli accertamenti e verifiche e sulla base dei dati e elementi raccolti a norma del comma 6 dell'articolo 8, avvalendosi altresì di indici presuntivi statistico-economici differenziati per area geografica.

2. I coefficienti previsti dal comma 1 sono determinati entro il 31 marzo 1989 e sono aggiornati entro lo stesso mese degli anni successivi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 8.

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti ammessi ai regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti articoli 1, 3 e 6 determinando induttivamente l'ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati al-

l'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Sul maggiore ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi non si applicano i coefficienti di redditività previsti negli articoli 1 e 3 né le percentuali previste nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione.

2. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 2 nonché agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 300 milioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1 e, ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; se il reddito dichiarato dai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 2 è inferiore a quello che risulta mediante l'applicazione dei coefficienti di riscontro, gli uffici possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli elementi indicati nel comma 1. In ogni caso negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione.

3. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni e, in caso di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, possono essere stabiliti coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, in relazione agli elementi indicati nel comma 1.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione della attività di controllo; gli uffici provvedono alla reciproca comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini della attività di accertamento.

6. Ai fini della determinazione dei coefficienti di riscontro di cui all'articolo 7 e dei coefficienti presuntivi di cui al comma 4 del presente articolo saranno richiesti dati ed elementi, secondo schemi predeterminati per singole categorie di imprese, alle organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

7. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 1, 3 e 6, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ART. 9.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Salvo l'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6, ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto della presente legge si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 2, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel triennio 1985-1987, ovvero nell'anno 1988.

3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel

comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 1, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 6, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988: l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.

ART. 10.

1. Il Governo è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la istituzione di centri di assistenza fiscale. Ai centri parteciperanno le associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché gli ordini e i collegi professionali che provvedono alla tenuta dei relativi albi e sarà previsto che, insieme ai predetti soggetti, potranno partecipare gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; gli iscritti in tali albi, se sono appartenuti alla Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza, potranno partecipare a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego. Fermi rimanendo i poteri di

controllo, di verifica e di accertamento degli uffici ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio, i centri, che avranno natura privata, potranno svolgere attività di controllo della regolarità formale della documentazione che deve essere allegata alle dichiarazioni cui sono tenuti i soggetti nei confronti della Amministrazione finanziaria e della rispondenza alle scritture contabili obbligatorie dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime; l'esercizio di tale attività sarà incompatibile con quello di ogni altra ed in ogni caso dovrà essere garantito il libero esercizio della attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base di disposizioni vigenti. Per il personale dipendente dai centri dovranno essere previsti specifici requisiti di professionalità e ad esso dovrà essere imposto il segreto di ufficio. Con le medesime disposizioni sarà altresì previsto il potere per l'Amministrazione di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, dati ed elementi anche ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nei precedenti articoli 7 e 8 e saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri della autorizzazione all'esercizio della attività e per la loro iscrizione in apposito albo nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, della Amministrazione finanziaria e saranno previste la revoca e la decadenza quando nello svolgimento della attività vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti; nei casi di particolare gravità potrà essere disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare, di revoca e di decadenza saranno adottati sentito il rappresentante del centro interessato.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 saranno emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione deve esprimere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 11.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati ed elementi rilevati dal sistema informativo del Ministero delle finanze, possono essere elevati fino all'ammontare di 96 milioni di lire annui i limiti dei compensi, ricavi e volume di affari stabiliti negli articoli 1, 3 e 6 della presente legge agli effetti della disciplina di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il mese di marzo dell'anno 1992 il Ministero delle finanze rileva i dati relativi ai soggetti, alla acquisizione delle basi imponibili e delle relative imposte nonché alle verifiche ed accertamenti eseguiti e compie l'analisi degli effetti conseguiti con la applicazione della presente legge anche comparativamente ai dati relativi agli anni 1986, 1987 e 1988. Il Ministro delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e formula le opportune proposte di iniziative legislative.

ART. 12.

1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni della presente legge per l'anno 1989 ed esercizi successivi sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati alla copertura delle minori entrate derivanti dal provvedimento concernente la revisione delle aliquote ed

aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.